



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/gdia

Roma, 2 novembre 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di
BOLOGNA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 177/2022 – Nomina di un componente del CDD quale Presidente di un collegio arbitrale e dovere di astensione ex art. 28, co. 2 Codice deontologico.

Con il Vostro quesito è stato richiesto di fornire un'interpretazione dell'art. 28, comma 2 del Codice deontologico vigente nella parte in cui dispone che il professionista che ricopre incarichi istituzionali "si astiene dall'accettare incarichi professionali, ancorché gratuiti, nel caso in cui venga richiesta all'Ordine l'indicazione di singoli nominativi per lo svolgimento di tali incarichi". Il chiarimento interpretativo è relativo all'ambito soggettivo di applicazione del detto divieto e, in particolare, se questo si estenda ai componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale.

Nel caso in esame, l'Ordine richiedente ha individuato nel Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale il professionista idoneo all'incarico di Presidente di un collegio arbitrale, la cui nomina è stata richiesta all'Ordine medesimo.

Al fine di rispondere al quesito è necessario analizzare l'art. 28 del Codice deontologico nella sua interpretazione letterale e sistematica, al fine di comprenderne la *ratio*.

Il comma 1 dell'art. 28 si riferisce generalmente "al professionista che ricopre incarichi istituzionali in base all'ordinamento professionale a livello locale o nazionale", imponendo a questo di adempiere alle sue funzioni con disciplina e onore e di operare con spirito di servizio nei confronti della categoria. Dal tenore letterario, la norma appare riferirsi a tutti gli incarichi istituzionali contemplati nell'ordinamento professionale, tra cui rientra anche l'incarico di componente del Consiglio di Disciplina, in quanto ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 137/2017 i Consigli di disciplina territoriali sono istituiti presso i consigli dell'Ordine ed esercitano il potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo. E non v'è dubbio che la funzione dei suoi componenti debba essere svolta con disciplina, onore e spirito di servizio.

Il comma 2 dell'art. 28 pare invece effettuare una specificazione dell'ambito soggettivo sopra descritto, nella parte in cui richiede determinati comportamenti in base alle funzioni svolte, restringendolo ai soli consiglieri dell'Ordine. Il detto comma 2 dispone che "Egli gestisce con trasparenza e oculatèzza le attività dell'Ordine e promuove le iniziative volte a realizzare aggregazioni e associazioni professionali, allo scopo di favorire la formazione, la specializzazione degli iscritti e il miglioramento delle prestazioni professionali; favorisce, nel rispetto delle norme dell'Ordinamento, l'evoluzione e lo sviluppo del senso di identità e di appartenenza alla categoria; si astiene dall'accettare incarichi professionali, ancorché gratuiti,

nel caso in cui venga richiesta all'Ordine l'indicazione di singoli nominativi per lo svolgimento di tali incarichi; gli incarichi professionali per i quali sia stata richiesta l'indicazione di singoli nominativi deve essere resa nota mediante pubblicazione sul sito dell'Ordine; promuove e favorisce la partecipazione di tutti gli iscritti alla vita dell'Ordine, anche in modo da assicurare la presenza di entrambi i generi in una equa proporzione della rappresentanza degli iscritti, al fine di assicurare il ricambio negli organi di governo della professione, locali e nazionali, tenuto conto dei limiti posti dalla legge alla loro rieleggibilità".

Non v'è dubbio che la gestione delle attività dell'Ordine e la promozione delle aggregazioni per favorire la formazione degli iscritti rientri nelle funzioni esclusive del Consiglio dell'Ordine e dei suoi membri [si veda, rispettivamente, le lett. l) e r), co. 1 dell'art. 12 D.Lgs. n. 139/2005]). Stesso dicasi per le attività di sviluppo del senso di identità e di appartenenza alla categoria tramite il rispetto delle norme dell'ordinamento [si vedano le lett. b) e f), co. 1 dell'art. 12 D.Lgs. n. 139/2005]. Sempre di competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine sono le attività di promozione della partecipazione degli iscritti alla vita dell'Ordine stesso nel rispetto della tutela dei generi.

Di conseguenza, se le attività indicate al comma 2 dell'art. 28 rientrano nelle funzioni che la legge professionale attribuisce espressamente al Consiglio dell'Ordine e ai suoi componenti, anche la limitazione dell'assunzione degli incarichi professionali la cui nomina è richiesta al Consiglio, espressamente collocata nel detto comma 2, non può che valere per i soli consiglieri dell'Ordine.


Così interpretata la norma risponderebbe alla *ratio* – analoga a quella prevista per le altre professioni ⁽¹⁾ – di assicurare che il mandato istituzionale del consigliere dell'Ordine nei rapporti con i terzi sia eseguito nel modo più corretto, con equilibrio e distacco nonché in assenza di interessi particolari e personali.

Tale interpretazione inoltre sarebbe preferibile rispetto ad una estensiva (idonea a ricomprendere tutti i professionisti coinvolti in incarichi istituzionali previsti nell'ordinamento) in quanto, imponendo un divieto all'assunzione di incarichi professionali, non può che essere di stretta e rigorosa interpretazione.

Applicando quanto sopra esposto al caso di specie può risponderci al quesito nel senso che il divieto di assunzione di incarichi indicato nell'art. 28 del Codice deontologico della professione riguarda i consiglieri dell'Ordine e non anche i componenti del Consiglio di Disciplina.

Cordiali saluti

Elbano de Nuccio



¹ Art. 28, co. 10 L. n. 247/2012: "Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario"